TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. ORD 627 **DEL 15/09/2025**

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 351

ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1

OGGETTO: Strada Provinciale n. 39 "di Rivarossa" dal km 12+500 al km 14+050 in Comune di Rivarossa (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito con delimitazione di area di cantiere, limite di velocità, divieto di sorpasso e di sosta, eventuale senso unico alternato e sospensione notturna della circolazione stradale (prog. LL.PP. n. 667/2022 – Nordex S.r.l. – manutenzione straordinaria pavimentazione stradale).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha approvato ed affidato l'intervento di cui al progetto LL.PP. n. 667-2022 "ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1. TRIENNIO 2024-2026";
- in data 26/07/2025 sono stati consegnati i lavori relativi ai contratti attuativi n. 01/2025 e n. 02/2025;
- il Direttore dei Lavori è l' ing. Graziano Magnino, funzionario della Direzione UC1 - Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino ;
- il Coordinatore in Fase di Esecuzione è l' ing. Anna Tamborrino, funzionario della Direzione UC1 - Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino ;
- la Ditta appaltatrice (esecutrice) NORDEX S.r.l. *con sede legale in 10080* - Ozegna (TO) - Via F.lli Berra n. 64 – C.F. / P. I.V.A. 08636250014 – Responsabile Cantiere geom. Stefano Rendinelli – e-mail : s.rendinelli@nordexsrl.com - cell. 392/1474349, dovendo eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto emissione ordinanza con regolamentazione e sospensione notturna della circolazione stradale a partire dal 16/09/2025.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, **alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri**, lungo la S.P. n. 39 "*di Rivarossa*" dal km 12+500 al km 14+050 in Comune di Rivarossa (TO), dal giorno 16/09/2025 al giorno 19/09/2025, nella fascia oraria 5,00-21,00 e **alla sospensione notturna della circolazione stradale per tutti i veicoli, con deviazione su percorso alternativo segnalato in loco,** lungo la S.P. n. 39 "*di Rivarossa*" dal km 12+500 al km 14+050 in Comune di Rivarossa (TO), dal giorno 16/09/2025 al giorno 20/09/2025, nella fascia oraria (notturna) dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno successivo (termine massimo ore 5,00 del 20/09/2025) e comunque non oltre il

termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 4 geom. Paolo Giuseppe RAPELLI .

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussitenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le città

metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 39 "*di Rivarossa*" dal km 12+500 al km 14+050 in Comune di Rivarossa (TO), la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, dal giorno 16/09/2025 al giorno 19/09/2025, nella fascia oraria 5,00-21,00 e la sospensione notturna della circolazione stradale per tutti i veicoli, con deviazione su percorso alternativo segnalato in loco, dal giorno 16/09/2025 al giorno 20/09/2025, nella fascia oraria (notturna) dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno successivo (termine massimo ore 5,00 del 20/09/2025) e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti individuati per il presente cantiere sono:

- la Ditta appaltatrice (esecutrice) NORDEX S.r.l. - P. I.V.A. 08636250014 – Responsabile Cantiere geom. Stefano Rendinelli – e-mail : s.rendinelli@nordexsrl.com - cell. 392/1474349;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.**Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata**. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni

dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

****

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 15/09/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani